

STATUTO

CENTRO INFANZIA ORIGAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG GOITO 6

Numero REA: RG - 108636

Codice fiscale: 01300410881

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	millenovecentosessantacinque e residente a Vittoria, Via	
	Curtatone, n.78, insegnante, cod. fisc. TRS DNC 65S70 G273D;	
	la signora VITALE ADELINA, nata a Vittoria il dodici febbraio	
	millenovecentosettantanove ed ivi residente in Via Cacciatori	
	delle Alpi, n. 357, insegnante, cod. fisc.VTL DLN 79B52 M088Z;	
	la signora FERRIGNO PATRIZIA, nata a Vittoria il tredici	
	marzo millenovecentosettantaquattro ed ivi residente in Via	
	Medina de Rio Seco, n. 67, insegnante, cod.fisc.FRR PRZ 74C53	
	M088I, tutti cittadini italiani.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, d'accordo tra di loro e con il mio consenso,	
	rinunciano all'assistenza dei testimoni e stipulano e	
	convengono quanto segue:	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Vittoria la Società	
	Cooperativa Sociale denominata "CENTRO INFANZIA ORIGAMI,	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	

	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha finalità speculative; essa ha,	
	piuttosto, lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale	
	dei cittadini che presentano un particolare stato di disagio	
	o di svantaggio socio, economico e culturale. Essa intende	
	far partecipare i soci ai benefici della mutualità,	
	applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera	
	e spontanea cooperazione, alla cui affermazione e diffusione	
	essa è impegnata.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi orientati alla risposta ai	
	bisogni di soggetti minori anche in condizioni svantaggiate	
	sotto l'aspetto fisico, psichico, economico, sociale,	
	familiare e/o predisposti a situazioni di rischio,	
	emarginazione e devianza.	

	La Cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società ha per oggetto:	
	1. istituzione e/o gestione di asilo nido e di altri servizi	
	educativi (spazio-giochi, ludoteche, ecc.) a favore dei	
	minori; prevista altresì la possibilità di erogare alcuni	
	servizi educativi per la stessa fascia di utenti anche a	
	domicilio (babysitting , recupero scolastico, ecc.);	
	attivazione di un centro di ascolto, consulenza legale,	
	psicologica e psico-pedagogica per problematiche familiari e	
	dei minori, organizzazione di corsi di formazione inerenti le	
	problematiche pre-parto e post-parto, educazione all'	
	allattamento ed alla genitorialità; servizio di consulenza	
	sull'affidamento familiare e sull'adozione, anche a distanza,	
	da erogarsi tramite l'attivazione di un segretariato sociale;	
	2. attivazione di laboratori di arte e creatività disegno e	
	pittura, manipolazione e decorazione, teatro, musica, cinema,	
	psicomotricità , biblioteca, lingue straniere, botanica ed	
	ogni altra attività atta al rafforzamento dell'identità	
	personale del bambino sotto il profilo corporeo,	
	intellettuale e psico-dinamico; ed altri laboratori inerenti	
	agli scopi sociali volti a favore dei minori;	
	3. realizzazione di tutte quelle iniziative e attività anche	
	a carattere animativi ed educativi che favoriscano la	
	promozione umana e l'integrazione nella vita sociale dei	

	soggetti indicati al punto precedente, ivi compresa la	
	gestione di scuole private e paritarie di ogni ordine e grado;	
	4. servizio di nursery per mamme in transito nella città, e/o	
	animazione da erogarsi in occasione di ricevimenti o	
	conviviali ovvero presso località di villeggiatura quali,	
	alberghi, villaggi turistici, centri residenziali, spiagge, e	
	nei fine settimana anche con orari notturni;	
	5. organizzazione di corsi di alfabetizzazione e gestione di	
	progetti contro la dispersione scolastica; iniziative	
	finalizzate all'integrazione sociale e culturale degli	
	immigrati e non nel territorio;	
	6. servizio di gestione, assistenza e vigilanza sugli	
	scuola-bus, nei parchi-gioco, ecc.;	
	7. organizzazione di gite, viaggi, visite guidate, colonie	
	estive, campi scuola, gruppi estivi, soggiorni in località	
	turistiche e termali, finalizzate esclusivamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	8. predisposizione di un centro di studio, documentazione,	
	formazione e consulenza socio-psico-pedagogica a vantaggio	
	tanto di soggetti privati quanto di Enti Pubblici (Comuni,	
	Provincia, Provveditorato agli studi, scuole di ogni ordine e	
	grado);	
	9. promozione e realizzazione di attività di educazione	
	attraverso il contatto e il rispetto della natura;	
	10. nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile e	

	familiare la Cooperativa potrà attivare botteghe artigiane,	
	sportelli di orientamento, informazione e ascolto, servizio	
	di animazione su strada, corsi di formazione professionale,	
	regionali, nazionali, comunitari e quanto altro riterrà utile	
	al raggiungimento dei propri scopi;	
	11. attività di animazione socio-culturale in istituti	
	pubblici e privati, quali scuole, strutture ospedaliere,	
	collegi, oratori, ecc.;	
	12. organizzazione e gestione di eventi culturali quali:	
	spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concerti,	
	convegni, seminari e quanto altro possa favorire negli utenti	
	e nella comunità locale processi di crescita culturale e	
	umana;	
	13. formazione permanente dei propri soci anche attraverso la	
	predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione	
	e di quanto altro possa contribuire ad una offerta sempre più	
	efficiente e qualificata dei servizi indicati dal presente	
	oggetto sociale.	
	Al fine di attuare quanto anzi detto, ed in modo strumentale	
	e subordinato allo stesso, la cooperativa può svolgere:	
	a. recupero e valorizzazione dei beni culturali, artistici ed	
	ambientali nonché gestione dei musei, zone archeologiche,	
	parchi e ville di proprietà di soggetti privati e di enti	
	pubblici;	
	b. gestione di servizi aggiuntivi quali: vigilanza,	

	biglietteria, ristorazione da erogarsi in occasione di	
	particolari eventi culturali ovvero in prossimità di siti di	
	rilevante interesse storico;	
	c. acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati	
	rurali da adibire alle attività previste dal presente oggetto	
	sociale;	
	d. attività editoriali e realizzazione di audiovisivi,	
	musicassette, video, libri, CD, giornali ed altri sussidi	
	tecnici per la sensibilizzazione e formazione del sociale;	
	e. promozione, realizzazione, organizzazione di convegni,	
	seminari, concorsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra	
	attività di propaganda sulle tematiche sociali, giovanili e	
	del lavoro; in relazione a ciò la cooperativa si attrezzerà	
	utilizzando quanto previsto dalle disposizioni legislative	
	sulla formazione professionale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	In particolare la Cooperativa può:	
	a) accettare donazioni;	
	b) assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese	
	e/o strutture organizzative superiori quali consorzi od	
	organizzazioni in genere che svolgono attività analoghe o	

	affini;	
	c) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui	
	ipotecari, riscuotere mandati e contributi, effettuare	
	pagamenti e rilasciare quietanze liberatorie in genere; d)	
	concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti,	
	società ed organismi regionali e nazionali necessari od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti	
	ai medesimi.	
	La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti	
	limitata solo ai soci stessi, effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale ed ai sensi e con	
	i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia (T.U.	
	del 01/09/1993 n. 385 e relativa delibera attuativa del CICR).	
	La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Sono denominati "soci operatori" i titolari di quote di	
	capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa	
	all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali di questa e partecipano alla gestione	
	mutualistica.	
	Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono	
	essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi,	
	altresì, come soci operatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	In nessun caso possono essere soci operatori coloro che	
	esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in	
	imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.	
	I rapporti tra la società ed i soci saranno regolati da un	
	regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	

	assemblee straordinarie, che determinerà i criteri e le	
	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra la società ed i soci.	
	Possono essere soci cooperatori anche i "soci volontari", i	
	quali prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi delle	
	legge n. 381/1991 art. 2. Il numero dei soci volontari, non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme	
	di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	e documentate.	
	Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private	
	e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto	
	indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative	
	sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	

	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	

	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza,	
	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge,	

	nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522	
	del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	il luogo e la data di costituzione nonché la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla	
	Cooperativa.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e	
	le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8;	
	trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la	
	stessa diverrà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo	
	amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la	
	sua deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea	
	dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione	
	al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo	
	amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a	
	quello della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è persona giuridica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e 41.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	

	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico,	
	salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e	
	senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad	
	una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici;	
	h) che sia dichiarato fallito.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione	
	nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di	
	notifica dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	

	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del	
	loro dante causa interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi	
	dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa possono chiedere di subentrare nella	

	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.	
	La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro	
	sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.	
	La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice	
	civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più	
	rate entro il termine massimo di cinque (5) anni	
	dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il	
	recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei	
	confronti della Cooperativa.	

	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci	
	sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati	
	da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale	
	sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui al precedente art. 4.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a	
	colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al	
	valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art.	
	23 di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci	
	sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei	
	soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla	

	legge.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei	
	soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere	
	costituita da soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi	
	zero (euro 500,00) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione	

	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno comunicati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)	
	II patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro cento e	
	centesimi zero (euro 100,00); la quota complessiva detenuta	
	da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge	
	e più precisamente: Iapichino Mariangela, Magri Tiziana,	
	Cilia Maria, Ferrisi Iole, Teresi Domenica, Vitale Adelina,	
	sottoscrivono 10 (dieci) quote da (cento) 100 Euro e Ferrigno	
	Patrizia sottoscrive 5 (cinque) quote da (cento) 100 Euro,	
	che saranno versate nelle casse sociali secondo le modalità	
	stabilite da c.d.a.. Capitale sociale iniziale Euro	
	seimilacinquecento/00 (E 6.500,00).	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge	
	904/77;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello	
	scioglimento della Cooperativa.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	

	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	(60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri	
	indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere	
	corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e	
	2545 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,	
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed	
	ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto	
	consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla	
	legge in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art.	
	12 della legge 904/77;	
	g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei	
	soci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	

	versato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi.	
	I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o	
	indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto.	
	L'Assemblea che approva il bilancio può altresì,	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a	
	titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla	
	Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci,	
	deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come	
	regolamentato dal successivo articolo.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione dei ristorni che potranno essere	
	attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	

	- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da	
	ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del	
	Revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal	
	presente statuto;	
	f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e	

	sindaci;	
	g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;	
	h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	

	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno	
	novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio	
	sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	

	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro verbali delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Modalità di convocazione)	
	La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi	
	mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della	
	riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune	
	in cui ha sede la società o altrove purché in territorio	
	nazionale), la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la	
	prima.	
	L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax,	
	telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati	
	nel libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione; tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo	
	comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	

	Assemblee.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di	
	persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta	
	(90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci	
	(10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	

	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri	
	rappresentanti che dovranno produrre delega scritta	
	dell'organo che li ha nominati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della	
	Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal	

	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5) ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'organo amministrativo non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella	
	quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge	

	nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale,	
	ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo	
	idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino	
	al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della	
	proposta.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Cooperativa.	
	Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo,	
	all'organo amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;	
	c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi,	
	nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve	
	indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società;	

	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli	
	atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività	
	sociale.	
	Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti	
	mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo	
	ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;	
	compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di	
	credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere	
	qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere; deliberare e concedere avalli cambiari,	
	fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito	
	agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	f) assumere, nominare e licenziare il personale della	

	Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e	
	dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;	
	g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che	
	sono di specifica competenza del Consiglio di	
	Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente	
	statuto.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la	
	maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	

	sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	

	Per la prima composizione dell'organo amministrativo viene	
	eletto il consiglio di amministrazione nella persona di:	
	Iapichino Mariangela Presidente	
	Ferrisi Iole Vice Presidente	
	Cilia Maria consigliere	
	Magri Tiziana consigliere	
	Teresi Domenica consigliere	
	I detti componenti dichiarano di accettare la carica e di non	
	trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di decadenza	
	o di incompatibilità previste dalla legge.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	

	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui	
	al 2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della società ai sensi della legge n. 59/1992	
	art. 2 comma 2°.	
	Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e	
	seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	

	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore comporta automaticamente la espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	diecimila e centesimi zero (euro 10.000,00).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri tutti	
	nominati, su ricorso della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i	

	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.)	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali a cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	

	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il	
	compenso.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi mutualistici in materia di remunerazione del	
	capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 47	
	L'importo globale approssimativo delle spese a carico della	

	società è di Euro ottocentocinquanta/00 (e 850,00).	
	E	
	richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto da me letto, alle	
	comparenti, che l'approvano. Consta di tredici fogli, scritti	
	in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a	
	mano da me notaio per pagine quarantanove e fin qui della	
	cinquantesima.	
	Iapichino Mariangela	
	Magri Tiziana	
	Cilia Maria	
	Ferrisi Iole	
	Teresi Domenica	
	Vitale Adelina	
	Ferrigno Patrizia	
	Riccardo Giacchino notaio	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE AUT. N.	
	32564/8 DEL 02.04.2003 CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA	
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA AI SENSI DELL'ART.	
	20 DEL D.P.R. 445/2000	